



La Corte di Appello di Perugia
Sezione Lavoro

composta dai magistrati

Dr. Vincenzo Pio Baldi
Dr.ssa Simonetta Liscio
Dr. Pierluigi Panariello

Presidente
Consigliera rel.
Consigliere

All'esito della camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 ha emesso la seguente

ORDINANZA

nella causa civile in grado di appello iscritta al n. **67-1** dell'anno **2025**
Ruolo Gen. Contenzioso Lav. Prev. Ass.

tra

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE – I.N.P.S.

(c.f.:80078750587), con sede legale in Roma, Via Ciro il Grande n.21, in persona del Legale Rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura INPS in Perugia, via Canali 1 (fax n°:075/9668144) ed ivi presso i suoi procuratori avv.ti Roberto Annovazzi

(c.f.:NNVRRT71L28G478P,

PEC:avv.roberto.annovazzi@postacert.inps.gov.it), Mirella Arlotta (c.f.:RLTMLL71E53F158Y,

PEC:avv.mirella.arlotta@postacert.inps.gov.it) e Stefania Di Cato (c.f.:DCTSFN64P67L117L,

PEC:avv.stefania.dicato@postacert.inps.gov.it), che lo rappresentano e difendono, sia congiuntamente che disgiuntamente, in virtù di procura alle liti per atti notaio Roberto Fantini di Fiumicino/Roma, repertorio n.37875, Raccolta n.7313 del 22.03.2024, allegata in copia informatica all'interno della busta telematica di deposito del ricorso in data 20.05.2025

- già appellante -

e

A.C. PERUGIA CALCIO S.R.L. (c.f.:03154840544), con sede legale in Perugia, Viale Pietro Conti s.n.c., in persona del legale rappresentante *pro tempore* Javier Horacio Faroni (c.f.:FRNJRH70B04Z600L) nato in Argentina (EE) il 04.02.1970, rappresentata e difesa dal Prof. Avv. Giuseppe Caforio (c.f.:CFRGPP65L05E471V), ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Perugia, Via Bartolo 10,

PEC: *giuseppe.caforio@avvocatiperugiapec.it*, giusta delega allegata, ai sensi degli artt. 83, comma 3, c.p.c. e 10, DPR 123/2001, alla busta telematica di deposito della comparsa di costituzione e risposta in data 08.09.2025

- già appellata -

OGGETTO: ISTANZA DI SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA ESECUTIVA DELLA SENTENZA DI QUESTA CORTE D'APPELLO N. 171/'25

Con la sentenza in epigrafe questa Corte ha accolto l'appello parziale proposto da parte INPS contro la sentenza n.201/2025 con cui il giudice monocratico del lavoro di Perugia aveva, invece, accolto in gran parte l'opposizione che la "A.C. Perugia Calcio s.r.l." aveva proposto avverso l'avviso di addebito n. 38020230001374330000 emesso dall'INPS e notificato in data 18.12.2023, conseguente al verbale unico di accertamento e notificazione n. 2022000390/DDL del 12.09.2022, notificato in pari data, per l'importo totale di € 980.335,75, di cui € 594.563,71 a titolo di contributi evasi ed € 365.157,30 per interessi e sanzioni, oltre spese di notifica.

In definitiva, con il dispositivo questa Corte, in parziale riforma della sentenza n.201/2025 del giudice del lavoro di Perugia, ha respinto integralmente il ricorso in opposizione all' avviso di addebito n. 380 2023 00013743 30 000 proposto da A.C. Perugia Calcio S.r.l..

Avverso la sentenza di questa Corte la società ha proposto ricorso per Cassazione, come documentato in atti.

Nella presente sede la società chiede la sospensione dell'esecutività della sentenza di questa Corte sulla base di due presupposti:

- la sussistenza di fondate ragioni per ritenere meritevole di accoglimento il proposto ricorso per Cassazione, in considerazione degli errori in cui sarebbe incorso il collegio di merito;
- l'esecuzione della sentenza impugnata starebbe determinando un pregiudizio di eccezionale gravità, attuale e concreto, avuto riguardo alla relevantissima entità dell'importo ingiunto ed alla natura manifestamente iniqua e ingiusta della pronuncia gravata. In particolare la difesa della ricorrente allega che dalla documentazione prodotta (all. 01) si evincerebbe "che Agenzia delle Entrate, in esecuzione della sentenza resa nel giudizio di secondo grado, ha già avviato un'intensa attività esecutiva, provvedendo a notificare - e continuando a notificare - intimazioni di pagamento nei confronti della ricorrente, la cui

esposizione complessiva è di oltre 1.000.000,00 di euro, considerate le sanzioni e gli interessi. Tali atti dimostrano in modo inequivocabile la concretezza, attualità e imminenza del danno, atteso che la pretesa esecutiva dell'Amministrazione finanziaria è già in fase avanzata e rischia di tradursi, in tempi estremamente brevi, nell'avvio di ulteriori e più incisive iniziative di riscossione coattiva.” (così a pagina 7 dell'istanza).

Alla richiesta resiste INPS che denuncia per un verso l'inammissibilità dell'istanza, in quanto formulata invocando l'art. 283 C.p.C. ; per altro verso sottolineando, sempre quale ragione di inammissibilità, come la sentenza della Corte abbia pronunciato la reiezione dell'opposizione, mentre l'esecutività di cui lamenta le conseguenze negative la società sia piuttosto da ricondursi all'avviso di addebito che, sospesa giudizialmente nel corso del giudizio di primo grado, ha automaticamente ripreso vigore con la riforma della sentenza del Tribunale.

*

Entrambe le osservazioni che muove la difesa INPS sono fondate.

E' di certa evidenza, infatti, come la sospensione dell'esecutività della sentenza pronunciata in grado di appello- quando essa sia impugnata dinanzi al giudice di legittimità- sia assoggettata alla specifica disciplina di cui all'art. 373 C.p.C., che, diversamente da quanto dispone l'art. 283 C.p.C., delimita l'ambito di valutazione del collegio di merito (proprio perché è lo stesso che ha pronunciato la sentenza impugnata in sede di legittimità) alla sola questione della sussistenza di un grave ed irreparabile danno che dall'esecuzione della sentenza stessa potrebbe derivare alla parte istante.

L'istanza, pur erroneamente impostata con il richiamo all'art. 283 C.p.C., non è in quanto tale inammissibile, ma va riqualeficata nei detti termini processuali.

Ne consegue l'irrilevanza delle considerazioni che svolge l'istante sul *fumus* di fondatezza del proposto ricorso per Cassazione.

Deve osservarsi, poi, alla luc del tenore dell'art. 373 C.p.C., che quella pronunciata da questa Corte è una sentenza che, nel riformare quella del Tribunale, si esprime in termini di rigetto integrale dell'originaria opposizione che la società aveva proposto avverso l'avviso di addebito in contestazione: la sentenza, dunque, non contiene alcuna autonoma statuizione di condanna (ad esclusione di quella relativa alle spese processuali, non rilevante, per portata, ai fini dell'odierna richiesta) dalla cui esecuzione possa derivare un danno irreparabile per l'istante.

L'esecuzione di cui viene chiesta la sospensione riguarda allora, e piuttosto, un titolo non giudiziale, cioè l'avviso di addebito di cui è stata ritenuta la legittimità da parte della Corte e che, dopo essere stata preclusa dalla sentenza del Tribunale che aveva in gran parte dichiarato infondata la pretesa recuperatoria INPS contenuta nell'avviso di addebito, ha automaticamente riacquisito efficacia per effetto della legittimità dell'avviso ritenuta dalla Corte d'appello e posta alla base del rigetto dell'opposizione proposta.

L'esecutorietà dell'avviso di addebito discende però direttamente dalla legge: l'art. 24 d.lgs. n. 46/99 (che continua a trovare applicazione con riguardo all'avviso di addebito in forza del richiamo contenuto nel comma 14 dell'art. 30 D.L. n. 78/2010, convertito in L. n. 122/2010) prevede espressamente che la esecutività del ruolo possa essere sospesa soltanto durante il giudizio di primo grado, mentre misura analoga non è prevista per gli eventuali gradi successivi del giudizio.

Nè la sospensione disciplinata dall'art. 373 C.p.C. può consentire la riviviscenza, sebbene temporanea, della sentenza di primo grado, per essere stata questa comunque sostituita dalla sentenza di appello (tanto che in conseguenza dell'eventuale annullamento della sentenza di appello il successivo giudizio di rinvio ex art. 392 C.p.C. si concluderebbe con una nuova pronuncia afferente il ricorso originario, nei limiti delle preclusioni nel corso del giudizio maturatesi).

Quanto precede rende inammissibile l'odierna istanza.

Non vi sarebbe, allora, neppure spazio per una valutazione relativa alla pretesa sussistenza del denunciato *periculum in mora*.

Al proposito, però non può non osservarsi, sulla documentazione che la parte istante ha al riguardo fornito a supporto, che:

- nonostante l'oggettiva rilevanza dell'importo dell'avviso di addebito, la società istante non ha inteso allegare né il bilancio, né altro documento che attesti o escluda la sua "liquidità";
- diversamente da quanto affermato dall'istante alla pagina 7, sopra riportata, della sua domanda, la documentazione prodotta dalla parte non dimostra affatto che Agenzia delle Entrate abbia intimato il pagamento dell'avviso di addebito in questione, i fogli prodotti all'allegato n. 1) esaurendosi in una serie di modelli F24 precompilati in cui risultano poste a debito della società somme a titolo di imposte varie, dunque somme del tutto estranee ai titoli, di natura contributiva e sanzionatoria, controversi in causa. Tali diverse obbligazioni di natura tributaria (evidentemente rimaste inadempite)

costituirebbero, semmai, ragione per aggravare il pericolo, in capo all'INPS, di recuperabilità delle somme oggetto dell'avviso di addebito.

P. Q. M.

Visto l'art. 373 C.p.C., dichiara inammissibile l'istanza di sospensione dell'esecuzione della sentenza di questa Corte n. 171/25.

Perugia, 16 aprile 2026

Il Presidente
Dr. Vincenzo Pio Baldi
(*firma digitale*)